

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 DICEMBRE 1966

Norme integrative della legge 15 maggio 1954, n. 270, istitutiva del servizio autonomo di cassa negli Uffici del Registro

ONOREVOLI SENATORI. — I nuovi metodi di lavoro introdotti negli Uffici del registro di maggiore importanza a seguito dell'attuazione del servizio autonomo di cassa, in conformità alla legge 15 maggio 1954, n. 270, hanno consentito notevoli economie nei tempi di disimpegno e nel costo del servizio di riscossione dei tributi amministrati dai suddetti uffici.

Tra i vantaggi derivanti dalla nuova organizzazione dei servizi vanno ricordati i seguenti:

maggior garanzia nel maneggio del denaro e dei valori e celerità nello svolgimento dei compiti inerenti alla riscossione;

attuazione della contabilità centralizzata;

esecuzione delle formalità di registrazione mediante le macchine elettrocontabili;

semplificazione dei controlli con la possibilità di utilizzare gli ispettori in verifiche più redditizie;

ridimensionamento dell'attività direzionale del Capo dell'ufficio, in relazione ai preminenti compiti di accertamento.

* * *

I positivi risultati fin qui ottenuti consigliano di estendere i suddetti metodi di lavoro a tutti gli Uffici del registro, non potendosi ritenere ulteriormente giustificata la norma di cui all'articolo 1 della citata legge 15 maggio 1954, n. 270, che limita l'istituzione del servizio autonomo di cassa nei soli Uffici del registro di maggiore importanza.

A tale riguardo è opportuno far presente che l'originaria esigenza dell'organico dei cassieri, cui deve ricondursi l'anzidetta limitazione, può ritenersi superata in conseguenza degli ampliamenti recati dalla legge 19 luglio 1962, n. 959, con la quale è stato aumentato da 560 a 2.000 posti l'organico

del personale del ruolo di concetto dei cassieri ed è stato, inoltre, istituito un adeguato contingente (n. 955 unità) di « operatori tecnici », da destinare al funzionamento delle macchine elettrocontabili.

In relazione a quanto precede, è stato predisposto l'unito disegno di legge con cui il Ministro delle finanze è autorizzato ad estendere il servizio autonomo di cassa a tutti gli Uffici del registro.

L'adozione di siffatto provvedimento comporta, peraltro, la necessità di adeguare il sistema contabile previsto dal vigente regolamento alle modeste esigenze degli Uffici di minore importanza, al fine di prescrivere modalità tecniche di esecuzione del servizio più semplici e più aderenti alla diversa struttura organizzativa di detti Uffici.

Pertanto si è ritenuto opportuno inserire nell'articolo 1 del disegno di legge la disposizione secondo cui dovrà provvedersi alla emanazione di norme integrative del Regolamento di esecuzione della citata legge n. 270 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1054.

Inoltre, tenuto conto che l'estensione del servizio autonomo di cassa agli Uffici di minore importanza non comporta necessariamente la meccanizzazione delle operazioni di riscossione e quindi l'erogazione di una spesa di qualche consistenza, nel successivo articolo 2 è stato precisato che la spesa per la attuazione del provvedimento in esame dovrà essere contenuta nei normali stanziamenti di bilancio, previsti annualmente per il funzionamento degli Uffici del registro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad estendere a tutti gli Uffici del Registro il servizio autonomo di cassa istituito con la legge 15 maggio 1954, n. 270.

Con decreto del Capo dello Stato saranno, all'uopo, emanate le norme integrative del Regolamento di esecuzione della legge 15 maggio 1954, n. 270, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1054.

Art. 2.

Alla spesa occorrente per l'applicazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio per il funzionamento degli Uffici del Registro.